Prot. n. 0000717 anno 2023 del 02/02/2023

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
CATANZARO

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 Dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 28 Febbraio 2003, n. 132;
VISTO l'art. 21 del CCNL 2002/2005;
VISTO lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, approvato in via definitiva con D.D. 3262 del 05/12/2016 ed in particolare l'art. 18 (Consiglio Accademico) comma 4;

DECRETA

Regolamenti attuazione art.5, comma 2 DPR 212/2005, costituzione Dipartimenti e Scuole. Accademia di Belle Arti di Catanzaro con Delibera del Consiglio Accademico del 08/06/2022 (prot. 2401 del 09/06/2022).

Art. 1.

Definizione ed istituzione dei Dipartimenti e delle Scuole

I Dipartimenti accademici sono le strutture di coordinamento delle attività didattica di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in esse ricomprese.
Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati.

Art.2

Dipartimenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro

- Arti Visive;
- Progettazione ed Arti Applicate;
- Comunicazione e Didattica dell'Arte.

Art.3

Afferenza Dipartimenti-Scuole

Arti Visive Triennio:

- Pittura;
- Scultura;
- Decorazione;
- Grafica-Illustrazione;

Arti Visive Biennio:

- Pittura;
- Scultura ambientale e monumentale;
- Decorazione - rigenerazione urbana;
- Grafica – illustrazione grafica e fumetto.

Progettazione e Arti Applicate Triennio:

- Scenografia;
- Graphic design;
- Fashion style e gioiello;
- Computer games;
- Regia;

Progettazione e Arti Applicate Biennio:

- Scenografia cinema e televisione;
- Design della comunicazione visiva;
- Fashion design;
- Regia;
- Games design e racconti digitali.

Comunicazione e Didattica dell'Arte Triennio:

- Didattica dell'Arte.

Art.4
Ruolo dei Dipartimenti e delle Scuole

Nei Dipartimenti e nelle Scuole accademiche:
Si garantisce ad ogni membro componente la libertà d'espressione, l'autonomia culturale, didattica, artistica e scientifica, nonché l'accesso ai fondi per la ricerca e la produzione. Tali disponibilità, dovranno essere manifestate con parere preventivo rilasciato dal Consiglio accademico e dal consiglio d'Amministrazione, di risorse finanziarie dirottabili per il funzionamento degli istituendi Dipartimenti e Scuole senza depauperamenti o alterazioni per quelle già assegnate a quelli esistenti ed operanti.
Afferiscono tutti i settori disciplinari dei corsi ordinamentali presenti nell'offerta formativa, così come previsto dall'art.3, commi 3-4-5-6-7 del DPR 212/2005.
Si organizzano organicamente uno o più settori di ricerca omogenei per fine e per metodo, raccordando tutti i docenti accomunati dall'interesse culturale ed operativo per determinare aree di studio.
Si sviluppa la produzione artistica di elevato livello culturale, attraverso l'elaborazione di esperienze e progetti di interventi professionali, comuni e/o individuali, al servizio della comunità accademica e di tutti coloro i quali, da soggetti esterni, dovessero richiedere prestazioni e/o consulenze.
Si attuano le disposizioni del Consiglio Accademico in materia di orientamento degli studenti.

Art.5
Composizione dei Dipartimenti e delle Scuole

I Dipartimenti e le Scuole sono formati dalle personalità che ricoprono specifiche mansioni didattiche in forma stabile o periodica, con il ruolo di:

- Docente in organico con contratto a tempo indeterminato;
- Docente in organico con contratto a tempo determinato;
- Docente esperto con contratto di lavoro a tempo definito (co.co.co);
- Docenti come sopra identificati, ma con provenienza da altro Dipartimento oppure con insegnamento ricadente in ambito disciplinare non dipartimentalizzabile, che abbiano espresso specifica volontà di collaborare durevolmente alle attività del Dipartimento opzionato, richiedendo l'afferenza operativa ai sensi dell'art.4 punto 3 del presente regolamento.
  Per questo ultimo caso si potrà avanzare domanda di adesione al singolo Dipartimento, subito dopo le consultazioni elettorali che individueranno i responsabili di Dipartimento, inoltrando richiesta motivata al Consiglio Accademico, presentando inoltre, il dovuto nulla osta rilasciato dal Consiglio di Dipartimento di provenienza e di nuova adesione.
  Quanto previsto da questo ultimo comma d. del presente art.5, non è cumulabile per le Scuole.

Art.6
Attività del Dipartimento

Preminenti attività del Dipartimento, che formalmente si esprime con propri atti deliberativi di richiesta, trasmessi agli organi di governo dell'Accademia per i conseguenti atti di riscontro autorizzativo, sono:

In generale:

a) Raccogliere esigenze e proposte formulate dalle scuole, avanzando richieste relativamente:
   - alle risorse finanziarie disponibili da attribuire sulla base di un piano preventivo di quantificazione e riparto delle diverse risorse occorrenti sia per il finanziamento del Dipartimento che per l'attuazione delle iniziative preventivate o preventivabili;
   - alle assegnazioni strumentali, patrimoniali e logistiche, con particolare riguardo agli spazi operativi, agli arredi, alle attrezzature ed ai macchinari, alle dotazioni laboratoriali da assegnare alle singole Scuole.

Ai fini dell'espletamento della didattica:

b) Formulare progetti didattici, proposte e pareri per:
   - La istituzione di nuovi corsi di studio e degli eventuali nuovi indirizzi caratterizzanti, ovvero la loro disattivazione;
   - L'attivazione di nuovi settori disciplinari all'interno dei corsi di studio (scuole);
   - Criteri di accesso e modalità di ammissione alle singole Scuole;
   - L'organico d'istituto, per la parte di discipline in quota dipartimentale;
   - Collaborazioni internazionali dei programmi Erasmus-Socrates;
   - Elaborazione di piani di studi di diversi indirizzi dei Corsi di Studio delle Scuole accademiche pertinenti, avendo cura di esplicitare forme redazionali e prassi per le dovute richieste di approvazione Ministeriali;
   - Istituzione e gestione dei Corsi avanzati post-diploma di specializzazione, di perfezionamento, di formazione alla ricerca, master, di aggiornamento.

c) Coordinare la logistica dello svolgimento degli insegnamenti e del lavoro dei Docenti disponendo:
   - L'organizzazione dell'informazione e della comunicazione istituzionale e didattica;

- La gestione dei locali con le relative modalità d'uso, la fruizione dei laboratori, delle strumentazioni e dei supporti didattici, ai fini dell'espletamento delle lezioni e dei seminari interni;
- L'accesso, da parte degli studenti e di tutti coloro i quali dovessero richiederne la consultazione, ai materiali formativi prodotti del Dipartimento (tesi, dispense, liste bibliografiche).

d) Pianificare i servizi di tutorato ed orientamento degli studenti in ingresso, in itinere ed in uscita provvedendo alla loro concreta attuazione tramite azioni coordinate e progetti mirati.

Art.7
Funzionamento

Per il loro regolare funzionamento:

- I Dipartimenti e le Scuole, raccordandosi con gli altri organi previsti dallo Statuto nonché alle disposizioni previste dal Regolamento didattico vigente, saranno dotati di proprie strutture organizzative e di particolari forme di autonomia finanziaria garantita annualmente, nei limiti e nelle modalità, dal Consiglio d'Amministrazione;
- Possono avvalersi dell'Istituto della rappresentanza ufficiale dell'istituzione, che potrà esercitarsi formalmente solo nei confronti di soggetti finanziatori esterni accreditati tramite speciali autorizzazioni rilasciate dagli organi titolari competenti.

Art.8
Organi

Organi dei Dipartimenti:

1. Il Coordinatore del Dipartimento;
2. Il Consiglio di Dipartimento;
3. La Giunta di Dipartimento (3 componenti, compreso il coordinatore, eletti dal consiglio).

Organi delle Scuole:

1. Il Coordinatore di Scuola;
2. Il Consiglio di Scuola.

Art.9
Coordinatore di Dipartimento

- Il Coordinatore del Dipartimento ha la rappresentanza ufficiale del Dipartimento e degli organi di gestione dell'Accademia allorquando è attribuita specifica delega su materie e compiti di loro pertinenza da parte dei relativi organi deliberanti;
- è responsabile della sua gestione ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Dipartimento, presentando annualmente relazione delle attività svolte al Direttore dell'Accademia;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della giunta di Dipartimento e da esecuzione alle relative deliberazioni da trasmettere al Consiglio Accademico;
- assicura l'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle norme dell'ordinamento accademico, dello Statuto e dei relativi Regolamenti;

- Con la collaborazione della Giunta, predispone annualmente, sentito il Consiglio, il piano delle attività del Dipartimento;
- Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Dipartimento, e provvede alla convocazione delle sedute straordinarie;
- Relaziona al Consiglio Accademico e al Consiglio d'Amministrazione programmi e richieste concernenti le attività del Dipartimento;
- Spetta inoltre al Coordinatore con la collaborazione della Giunta di Dipartimento:
- Predisporre annualmente, sentito il Consiglio, il piano delle Attività di Dipartimento;
- Promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati, di concerto con il Direttore e l'organo di gestione.

Art.10
Il Coordinatore di Scuola

- Il Coordinatore ha la rappresentanza ufficiale della Scuola e degli organi di gestione della Accademia allorquando è attribuita specifica delega su materie e compiti di loro pertinenza da parte dei relativi organi deliberanti;
- è responsabile della sua gestione ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della Scuola;
- predispone annualmente, sentito il Consiglio, il piano delle attività della scuola;
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Scuola e da esecuzione alle relative deliberazioni da trasmettere al Consiglio di Dipartimento;
- Assicura l'osservanza, nell'ambito della Scuola, delle norme dell'ordinamento accademico, dello Statuto e dei relativi Regolamenti;
- Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Scuola, e provvede alla convocazione delle sedute straordinarie;
- Relaziona al Consiglio di Dipartimento e al Consiglio Accademico programmi e richieste concernenti le attività della Scuola.

Spetta inoltre al Coordinatore con la collaborazione del Consiglio di Scuola:

- Predisporre annualmente, il piano delle Attività di Scuola;
- Promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi per le attività della Scuola, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati, di concerto con il
- Coordinatore di Dipartimento e con il Direttore e l'organo di gestione.

Art.11
Elezione del Coordinatore di Dipartimento – elettorato passivo

Il Coordinatore è eletto, tra i docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato incardinati su settori afferenti il dipartimento di riferimento, candidati a tal fine, con almeno due anni di servizio nell'Istituzione, incluso l'anno in corso, che abbia manifestato la disponibilità a ricoprire la carica con comunicazione ufficiale di candidatura munita di sintetico programma di gestione dipartimentale consultabile dagli elettori, presentata al Direttore che presiede una commissione elettorale nominata al fine di verificare le condizioni richieste dal presente articolo.

L'elettorato attivo è esercitato da tutto il personale strutturato nel Dipartimento, e specificatamente dalle seguenti categorie:

- Docente con contratto a tempo indeterminato e determinato, con voto legale contabile nel rapporto di 1/1;
- Docente esperto con contratto di lavoro a tempo definito (co.co.co), con voto contabile nel rapporto di 1/0,50.

Il Coordinatore risulta eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dagli aventi diritto nelle prime due votazioni consecutive, conteggiando le preferenze riportate dai singoli candidati attraverso la sommatoria aritmetica di voti legali contabili, pieni o frazionari, raggiunti separatamente per categoria di elettori e totalizzati da ogni aspirante.
Nel caso di mancata elezione, si ricorre nel giorno successivo, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione.
Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta consecutiva. Nel caso di elezione di docente, la sua carica potrebbe decadere qualora fosse trasferito o non venisse confermato per l'anno accademico successivo, il ruolo sarà coperto procedendo a nuove consultazioni elettorali.

Art.12
Elezione del Coordinatore di Scuola – elettorato passivo

Il Coordinatore è eletto, tra tutti i Docenti incardinati su settori afferenti la scuola di riferimento, candidati a tal fine, con almeno due anni di servizio nell'Istituzione, incluso l'anno in corso, che abbia manifestato la disponibilità a ricoprire la carica con comunicazione ufficiale di candidatura munita di sintetico programma di gestione di Scuola consultabile dagli elettori, presentata al Direttore che presiede una commissione elettorale nominata al fine di verificare le condizioni richieste dal presente articolo.
L'elettorato attivo è esercitato da tutto il personale strutturato nella Scuola, e specificatamente dalle seguenti categorie:

- Docente con contratto a tempo indeterminato e determinato, con voto legale contabile nel rapporto di 1/1;
- Docente esperto con contratto di lavoro a tempo definito (co.co.co), con voto contabile nel rapporto di 1/0,50.

Il Coordinatore risulta eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dagli aventi diritto nelle prime due votazioni consecutive, conteggiando le preferenze riportate dai singoli candidati attraverso la sommatoria aritmetica di voti legali contabili, pieni o frazionari, raggiunti separatamente per categoria di elettori e totalizzati da ogni aspirante.
Nel caso di mancata elezione, si ricorre nel giorno successivo, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti nell'ultima votazione.
Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Nel caso di elezione di docente, la sua carica potrebbe decadere qualora fosse trasferito o non venisse confermato per l'anno accademico successivo, il ruolo sarà coperto procedendo a nuove consultazioni elettorali.

Art.13
Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività di Dipartimento.

Spetta al Consiglio:

- Esprimere pareri e formulare proposte relativi al piano annuale delle attività del Dipartimento;
- Approvare la stipula degli schemi delle convenzioni di interesse del Dipartimento;
- Deliberare in merito all'afferenza al Dipartimento (vedi Art.5, comma d.).

Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai Docenti con contratto a tempo indeterminato nei settori disciplinari afferenti al Dipartimento, dai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, dai Docenti esperti con contratto di lavoro (co.co.co.) e da una rappresentanza di due studenti, con afferenza dipartimentale, designata dalla Consulta che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza.
Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal membro con maggiore anzianità di ruolo, e si riunisce ordinariamente tre volte nell'anno, con calendario stabilito all'inizio di ciascun anno accademico e con ordine del giorno fissato dal Coordinatore.
In caso di necessità particolari, può essere convocato straordinariamente dal Coordinatore previa autorizzazione del Direttore, fissando preventivamente l'ordine del giorno.
Il Consiglio di Dipartimento elegge annualmente un Segretario verbalizzante.
I verbali delle riunioni, da trasmettere al Direttore, sono pubblici e affissi all'Albo e sul sito dell'Accademia.

Art.14
Consiglio di Scuola

Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche di Scuola.
Spetta al Consiglio:

- Esprimere pareri e formulare proposte relativi al piano annuale delle attività di Scuola;
- Approvare la stipula degli schemi delle convenzioni d'interesse di Scuola;

Il Consiglio di Scuola è costituito dai Docenti con contratto a tempo indeterminato nei settori disciplinari afferenti alla Scuola, nonché dai Docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, dai Docenti esperti con contratto di lavoro (co.co.co.) e da una rappresentanza di uno studente, con afferenza di scuola, designato dalla Consulta che partecipa con voto deliberante alle materie attinenti l'attività didattica e di funzionamento, ad esclusione delle materie inerenti le risorse di docenza.
Il Consiglio di Scuola è presieduto dal membro con maggiore anzianità di ruolo, e si riunisce ordinariamente tre volte nell'anno, con calendario stabilito all'inizio di ciascun anno accademico e con ordine del giorno fissato dal Coordinatore.
In caso di necessità particolari, può essere convocato straordinariamente dal Coordinatore previa autorizzazione del coordinatore di Dipartimento afferente e dal Direttore, fissando preventivamente l'ordine del giorno.
Il Consiglio di Scuola elegge annualmente un Segretario verbalizzante.
I verbali delle riunioni, da trasmettere al Coordinatore del Dipartimento afferente e al Direttore, sono pubblici e affissi all'Albo e sul sito dell'Accademia.

Art.15
Giunta di Dipartimento

La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni.
La Giunta è costituita dal Coordinatore che la presiede, da un segretario verbalizzante, e da altri due membri eletti dal Consiglio di Dipartimento tra coloro che esercitano l'elettorato attivo per l'elezione del Coordinatore.
La Giunta viene rinnovata al momento dell'elezione del Coordinatore.

Art.16
Indennità Coordinatori Dipartimenti e Scuole

Il Consiglio di Amministrazione proporrà in contrattazione integrativa, un'indennità di funzione per i Coordinatori di Dipartimento, di Scuola e ai membri della Giunta di Dipartimento.

IL DIRETTORE
Prof. Virgilio Piccari